

Il ddl Zan e la “nota verbale” della Segreteria di Stato del Vaticano

Barbara Benzi

La Conferenza episcopale italiana era già intervenuta sul ddl Zan con due diverse note intitolate “*Omofobia, non serve una nuova legge*” e “*Troppi i dubbi: serve un dialogo aperto e non pregiudiziale*”; inoltre, durante le audizioni in Commissione Giustizia del Senato erano già stati ascoltati diversi esponenti del mondo cattolico.

Come riportato dai principali organi di stampa, tuttavia, il 17 giugno 2021 Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato del Vaticano, principale espressione dell’esecutivo della Santa Sede, ha rappresentato al Governo italiano, tramite una “*nota verbale*” depositata all’Ambasciata italiana in Vaticano, di modificare il disegno di legge Zan, proposta legislativa contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere.

Dall’Ambasciata italiana, poi, lo scritto è ben presto arrivato al Gabinetto del Ministero degli Esteri e relativo Ufficio relazioni con il Parlamento, infine a Luigi Di Maio in persona.

Nella prassi diplomatica, hanno annotato alcuni commentatori, la cosiddetta “*nota verbale*” è una comunicazione informale tra ambasciate oppure tra ambasciate e ministeri. Nulla, dunque, di idoneo a causare incidenti diplomatici Chiesa - Stato italiano, tuttavia capace di ricordare a chi governa in Italia che la presenza di Santa Madre Chiesa nel cuore della Capitale non può non pesare sulle scelte prese anche nei confronti del popolo di Dio.

Eppure, ora, come allora, quella comunicazione, oltre a costituire un punto di vista legittimamente “*altro*” da quello laico, assume una valenza più ampia e vale riflessioni più profonde, volte a porre interrogativi di prospettiva politica dei rapporti fra Stato e Chiesa; ed in ogni caso, senza

voler calcare in questa sede quel terreno, l'invio della "nota verbale", sebbene risalente al mese di giugno, impone quanto meno una riflessione generale sull'influenza che il pensiero religioso della Chiesa può esercitare sul dibattito parlamentare italiano (così come accaduto in passato per la legge sul divorzio e l'IVG) e, in ultima istanza, sul modo di porsi del giurista cattolico.

Vediamo i due rilievi evidenziati dal Vaticano.

Il ddl Zan inciderebbe *"negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa ed ai suoi fedeli"* ed imporrebbe alle scuole cattoliche, così come alle scuole pubbliche, l'istituzione di una Giornata contro l'omofobia, e ciò in aperto contrasto, secondo la nota, con il Concordato, la fonte normativa che regola i rapporti fra Stato italiano e Chiesa Cattolica.

In particolare, la proposta di legge violerebbe il Concordato nella portata dell'articolo 2, commi 1 e 3. Il comma 1, infatti, assicura alla Chiesa *«libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale»*, mentre il comma 2 garantisce *«ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»*.

Da un lato, quindi, un richiamo al legittimo esercizio della libertà di pensiero ed espressione, dall'altro alla tutela del diritto di scegliere le proprie linee di indirizzo etico - morali nell'ambito dei programmi di istruzione delle scuole parificate.

Come detto, tentare un approfondimento tecnico è d'obbligo per due ordini di motivi: da un lato in ragione di quell'approccio intellettualmente "onesto" che dovrebbe sempre accompagnare il giurista nell'interpretare la legge, nonché la serena valutazione, cui è chiamato, in specie, il giurista cattolico, rispetto all'esercizio delle prerogative, anche istituzionali, della Santa Sede.

Come noto, infatti, i crimini d'odio e dell'incitamento all'odio trovano tutela penale nell'ambito del Codice penale, in seguito alla c.d. Legge Mancino (l'abrogato art. 3 D.L. 26/4/1993 *"Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa"*), poi confluita, appunto, nella

sezione “Dei delitti contro l’uguaglianza” per mano del d.lgs. 1.3.2018 n. 21.

L’art. 604-bis c.p., infatti, punisce *“chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico”* e chi *“istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”* (primo comma lettera “a”). Punisce anche chi, per gli stessi motivi, *“istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza”* (primo comma lettera “b”) e chi partecipa, presta assistenza, promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma).

Il ddl Zan interviene, ampliando l’area del penalmente rilevante, inserendo accanto alle discriminazioni per razza, etnia e religione (come detto già contemplate) anche le discriminazioni per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità.

Riprendendo il senso dei molti pezzi giornalistici “usciti” contestualmente alla nota a verbale, potrebbe pertanto pensarsi che con la suddetta comunicazione *“la Chiesa Cattolica tema che le posizioni esplicitamente omofobe di alcuni sacerdoti o membri laici di essa, se espresse in pubblico, possano essere perseguite come reato in seguito all’entrata in vigore del ddl Zan”*.

Argomento senza dubbio di effetto, ma, come già evidenziato da altri, il disegno di legge in questione non interviene sulla condotta di “propaganda”, ma sulla seconda condotta descritta, sull’istigazione, nonché sul commettere atti di discriminazione o di violenza.

Infatti, nel novellare il primo comma dell’art 604 bis c.p., alla lettera “a”, il d.d.l. così interpola: *“Sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità””*.

Così facendo parrebbe che la locuzione “infine” non incida sulla modalità della condotta relativa al reato di “propaganda”, che rimane quindi limitato alle *“idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico”*.

Ed infine, comunque l’articolo 4 del ddl stesso va ad evidenziare che *“sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla*

libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

Ecco, dunque, che la temuta violazione della libertà di espressione per persone consacrate alla vita religiosa e laici equiparati (diaconi) non parrebbe proprio porsi.

Il testo del ddl non limita la libertà di espressione né quella religiosa, come affermato anche dall’Ufficio Studi del Senato: un conto sarà l’espressione delle convinzioni religiose di un prelado dal pulpito il quale, nel corso di un sermone domenicale, ribadisca il suo pensiero sulla famiglia tradizionale, un conto se costui dovesse istigare alla violenza nei confronti di una coppia omosessuale.

E, a ben vedere, il secondo rilievo relativo all’imposizione dell’organizzazione di una giornata contro l’omofobia non pare espressamente riportato nel comunicato in parola.

Ma se così è, perché allora, la nota verbale?

Nessuno conosce la posizione di Papa Bergoglio sul punto, il quale, però, certamente non può non aver sconosciuto la circostanza della trasmissione di tale comunicazione.

Ma, a prescindere da ciò, forse è possibile abbozzare una duplice valenza di fine rispetto alla trasmissione della “nota verbale”: essa parrebbe da un lato volta ad evidenziare il dissenso interno, in “salsa CEI”, verso la visione aperta ed inclusiva del Pontificato del santo Padre (così ben indicata nella sua ultima enciclica, già commentata su questa rivista); dall’altro parrebbe palesare una indicazione a quella parte di parlamentari che ben potrebbe farsi, come già accaduto, portavoce delle istanze della Santa Sede e che, tuttavia, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha contenuto affermando, in poche parole, la separazione dei poteri.

Al giurista, e in specie, al giurista cattolico, resterà il dovere professionale, ma anche culturale e deontologico, di mantenere lucidità nella distinzione, a volte di confine, fra i diritti civili e le convinzioni religiose che, peraltro, non sono così inconciliabili come una certa narrazione di fondo vorrebbe farci credere.